**REPUBBLICA ITALIANA**
**in nome del popolo italiano**
**IL TRIBUNALE DI ROMA**
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

Presidente

giudice

giudice rel./est.

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

( art 270 d.lgs n. 14/2019 – di seguito CCII- )

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di

**Premesso** che

-) tramite il gestore designato dall'Organismo di Composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando, anche tramite rinvio alla relazione del gestore depositata con il ricorso

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, avendo esercitato impresa minore ex art 2 lett. d) CCII sino al 15 04 2024, data di comunicazione al Comune di cessazione dell'attività di rivendita al minuto di calzature, e di cessazione della relativa partita IVA –

- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico – finanziario, iniziata durante il periodo pandemico nel 2020 per fattori esogeni consistenti nella sospensione dell'attività commerciale e



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

successivamente nella progressiva riduzione del relativo volume di affari, con conseguente necessità di fronteggiare le perdite tramite ricorso a finanziamento per euro 25.000,00 utilizzato per estinguere il rapporto di affidamento con ma non sufficiente ad estinguere gli ulteriori debiti accumulatisi: nella misura di euro 40.900,00 nei confronti del locatore dell'immobile sede dell'attività commerciale rilasciato in data 30.04.2024; nella misura di circa euro 18.000,00 nei confronti dei rivenditori di scarpe ; per euro 41.057,60, oggetto di adesione alla c.d rottamazione quater, nei confronti dell'agente della riscossione;

- ✓ di disporre allo stato solo delle rimanenze di magazzino, costituite da calzature acquistate per l'inverno 2023, dal costo fatturato di euro 36.292,22, di un'autovettura immatricolata nel 2008 stimata euro 2.900,00, di un saldo del c/c di euro 4.655,79 da impiegare in parte per il costo del deposito delle 80 paia di calzature asportate dall'immobile sede dell'attività commerciale rilasciato a fine aprile 2024.

***

**Considerato in diritto** che

-) nell'ambito del Titolo V del CCII dedicato alla " *Liquidazione giudiziale*", il disciplina la " *Liquidazione controllata del sovraindebitato*" , prevedendo all'**art 268** che " *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*";

-) l'**art 2 CCII** definisce, per quanto qui interessa

- alla **lett c)** " *«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* " ;



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

- alla **lett. d)** "*«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila*;"

***

**Ritenuto** che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex* art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso ( *cfr* doc. 5);

-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di ' imprenditore minore' cessato da meno di un anno rispetto al deposito del ricorso, indicando, in particolare, le dichiarazioni dei redditi relative alle tre annualità precedenti l'introduzione del giudizio ( doc. 41) ricavi compresi tra un minimo di euro 34.999,00 ed un massimo di euro 53.738,00, ed un attivo patrimoniale che, se rapportato al costo di acquisto delle merci, è compreso tra un minimo di euro 24.232,00 ed un massimo di euro 37.336,00, ed ammontando i debiti ad euro 151.941,28 ( *cfr* pg. 10 della relazione) ( risulta qui irrilevante l'erronea indicazione, nella relazione del gestore, degli importi dei crediti considerati privilegiati perché fatti coincidere con quelli precisati da tali non essendo né i crediti nella titolarità proprio di quest'ultima per oneri di riscossione, né ad esempio i crediti per

-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerga dal venir meno



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

dell'unica fonte di reddito costituita dall'esercizio dell'attività commerciale e dalla sua perdurante pregressa insufficienza a far fronte alle obbligazioni contratte a tal fine, a sua volta palesata dall'irrisoria entità del reddito imponibile indicato nelle menzionate dichiarazioni dei redditi, compreso tra euro 1.921,00 ed euro 2.167,00 e dall'impossidenza di beni, con eccezione dell'autovettura immatricolata nel 2008 stimata euro 2900,00;

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente.

***

**Ritenuto** che nel caso di specie

-) la previsione, presente nella relazione particolareggiata del gestore della crisi, circa i compensi per OCC e liquidatore ( *cfr* ivi pg 13) non appaia corrente con la disciplina normativa posta dall'art 275 co 3 e 4 CCII e dal combinato disposto degli artt. 18 co 1 e 2, 16 co 4 e 14 co 2 del DM n. 202/2014;

-) infatti, la suddetta previsione di compensi in prededuzione presente nella relazione particolareggiata del gestore della crisi, non considera che è il giudice a liquidare il compenso del liquidatore, una volta terminata l'esecuzione del programma di liquidazione ed approvato il rendiconto ( art 275 co 3 CCII) ed inoltre la possibilità che il giudice, non approvato il rendiconto e verificato l'inadempimento delle prescrizioni date, addirittura escluda il compenso per il liquidatore sostituito ( art 275 co 4 CCII);

-) la suddetta previsione di compensi della relazione particolareggiata dell'OCC , inoltre, non considera che alla stregua dell'art 14 co 2 e 18 co 2 DM n. 202/2014 il compenso è unitario ed inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 18 e 16 , ridotto rispetto a quello computato ex DM n.30/2012, dal 15 al 40%;

-) in ragione di tali rilievi e a salvaguardia della massa dei creditori del ricorrente, sussistano i giustificati motivi ex art 270 co 2 lett.b) CCII per nominare un liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC;

**P. Q. M.**

**visti** gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

**DICHIARA**

aperta la liquidazione controllata dei beni di

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura la cui - ex art 268 co 4 lett b ) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

**NOMINA**

liquidatore la

**ORDINA**

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

**ASSEGNA**

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**ORDINA**

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

**MANDA**

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 27.11. 2024

Il giudice relatore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE